



OGGETTO: Circolare 9.2015

Seregno, 16 marzo 2015

FATTURAZIONE ELETTRONICA DAL 31-03-2015

Dal 31-03-2015 l'emissione, la trasmissione, la conservazione e l'archiviazione delle fatture emesse nei rapporti con le **amministrazioni pubbliche** di cui all'art. 1, c. 2 L. 196/2009¹, nonché con le **amministrazioni autonome**, deve essere effettuata **esclusivamente in forma elettronica (Fattura PA)**.

La trasmissione delle fatture elettroniche avviene attraverso il Sistema di interscambio (SDI) istituito dal Ministero dell'Economia. La fattura si considera trasmessa per via elettronica e ricevuta dalle Amministrazioni solo a fronte del rilascio della ricevuta di consegna da parte del Sistema di Interscambio. Le **amministrazioni identificano i propri uffici** incaricati in via esclusiva alla ricezione delle fatture elettroniche da parte del Sistema di Interscambio e ne curano l'inserimento nell'Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA).

L'IPA attribuisce un codice univoco a ciascun ufficio della pubblica amministrazione deputato alla ricezione delle fatture elettroniche (da indicare nella fattura) e lo rende pubblico nel sito "www.indicepa.gov.it".

Le amministrazioni e gli enti non possono accettare le fatture emesse o trasmesse in forma cartacea, **né possono procedere ad alcun pagamento**, nemmeno parziale, sino all'invio in forma elettronica.

Contenuto e formato della fattura elettronica

I dati delle fatture elettroniche da trasmettere tramite il SDI all'Ente destinatario devono essere rappresentati in un file in formato XML non contenente macroistruzioni o codici eseguibili tali da attivare funzionalità che possano modificare gli atti, i fatti o i dati nello stesso rappresentati, con apposizione della firma elettronica qualificata o digitale.

Codice univoco IPA – dato obbligatorio. Sono i codici IPA degli uffici destinatari di fatture elettroniche, consultabili sul sito www.indicepa.gov.it. Ciascuna pubblica amministrazione, ottenuto dall'IPA il codice univoco, **è tenuta a darne comunicazione ai fornitori**, unitamente alla relativa associazione con i contratti vigenti, che hanno l'obbligo di utilizzarlo in sede di emissione della fattura. In assenza del codice univoco la fattura **è rifiutata** dal Sistema di Interscambio.

Codici Cig e Cup Art. 25 D.L. 66/2014

Al fine di assicurare l'effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, la fattura elettronica deve riportare il **Codice identificativo di gara (CIG)**, salvi i casi di esclusione dall'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla L. 136/2010 (figure contrattuali non qualificabili come contratti di appalto).

¹ Aziende e amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, Regioni, Province, Comuni, Comunità montane, istituzioni universitarie, Camere di commercio, aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, compreso il Coni



STUDIO COMMERCIALISTA ASSOCIATO CONTRINO

Il **Codice unico di Progetto (CUP)**, in caso di fatture relative a opere pubbliche, interventi di manutenzione straordinaria, interventi finanziati da contributi comunitari e ove previsto ai sensi dell'art. 11 L. 3/2003. Le pubbliche amministrazioni **non possono procedere al pagamento** delle fatture elettroniche che non riportano i codici Cig e Cup.

La **trasmissione della fattura** al SdI e da questi ai soggetti riceventi avviene attraverso l'utilizzo di uno dei seguenti canali:

- un sistema di **posta elettronica certificata (PEC)** o analogo sistema di posta elettronica basato su tecnologie che certifichino data e ora dell'invio e della ricezione delle comunicazioni, nonché l'integrità del contenuto delle stesse;
- un sistema di trasmissione telematica esposto su rete Internet fruibile attraverso protocollo HTTPS per i soggetti accreditati (www.fatturapa.gov.it) per i soggetti abilitati a **Entratel, Fisconline** o Carta nazionale dei servizi);
- un sistema di cooperazione applicativa esposto **su rete Internet** fruibile attraverso protocollo HTTPS per i soggetti non attestati su rete SPC (Sistema Pubblico di Connettività);
- un sistema di cooperazione applicativa tramite porte di dominio attestate su rete SPC (Sistema Pubblico di Connettività);
- un sistema di trasmissione dati tra terminali remoti, basato su protocollo FTP all'interno di circuiti chiusi che identificano, in modo certo, i partecipanti e assicurano la sicurezza del canale.

Identificazione e protocollo

Il soggetto che, per trasmettere le fatture elettroniche al SDI, intende utilizzare un sistema di cooperazione applicativa, sia che si tratti di servizi esposti su SPC sia di servizi esposti su rete Internet, **deve necessariamente identificarsi** al SDI tramite la sottoscrizione di un accordo di servizio con il SDI stesso (Per la trasmissione via PEC e l'invio via web non è necessario accreditarsi presso il Sistema di Interscambio).

Il soggetto che, per trasmettere le fatture elettroniche al SDI, intende utilizzare un sistema di trasmissione dati su protocollo FTP **deve necessariamente identificarsi** al SdI tramite la definizione e la sottoscrizione con il SDI di un protocollo di trasmissione.

Numerazione delle fatture elettroniche

Importante è l'aspetto contabile della nuova normativa. La fattura elettronica è diversa da una fattura cartacea, sia per il mezzo di trasmissione che per le modalità di archiviazione e conservazione. Inoltre **chi emette fattura elettronica ha l'obbligo di conservare "elettronicamente" questi documenti**. Ne consegue che sono possibili due opzioni:

1. emissione e conservazione in formato elettronico di **TUTTE** le fatture
2. emissione e conservazione in formato elettronico delle sole fatture elettroniche



STUDIO COMMERCIALISTA ASSOCIATO CONTRINO

Poiché non è considerata valida ai fini fiscali la stampa cartacea del documento elettronico, è **necessaria l'adozione di una numerazione separata tra fattura elettronica e fattura cartacea.**

Ne consegue che è necessario che:

- la numerazione delle fatture elettroniche deve essere autonoma rispetto alle altre fatture;
- le fatture elettroniche devono essere annotate su un registro sezionale IVA separato rispetto alle altre fatture analogiche;

consigliamo di adottare una numerazione del tipo 12/E dove 12 è il numero di fattura ed il /E indica il sezionale delle fatture elettroniche.

La fatturazione elettronica PA in outsourcing

In questa fase di prima applicazione della normativa, lo Studio può gestire il servizio di fattura elettronica nelle seguenti fasi:

- acquisizione dei dati della fattura con in uno dei più comuni formati di file: txt, xls, doc, pdf, zip. Un nostro operatore si occuperà di imputare i dati del file nell'applicativo che genererà il file xml secondo le regole tecniche richieste dal sistema di Interscambio;
- trasmissione del file xml firmato digitalmente al Sistema Di Interscambio, che previo controllo formale lo inoltrerà all'Amministrazione finanziaria;
- gestione delle notifiche e ricevute inviate dal sistema di Interscambio e dalla PA;
- conservazione sostitutiva delle fatture e delle ricevute per 10 anni.

Il costo del servizio addebitato per il servizio di cui sopra è di € 20,00 per fattura.

Lo Studio rimane a disposizione per ulteriori chiarimenti

Studio Commercialista Associato Contrino

Normativa di riferimento

Art. 1, cc. 209-214 L. 24.12.2007, n. 244 - Introduzione obbligo di fatturazione elettronica

D.M. 3.04.2013, n. 55 - Regole tecniche e decorrenza

D.M. Economia 17.06.2014

D.L. 24-04-2014 n. 66 - Anticipazione dell'entrata in vigore al 31-03-2015

D.M. Economia 23.01.2015 introduzione dello split payment (meccanismo scissione dei pagamenti)

Circ. Mef 31.03.2014, n. 1